

**DELIBERA N. 309/19/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PAULLO (MI) PER LA  
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 9 luglio 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, è stata definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 4 aprile 2019;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA la nota del 20 giugno 2019 (prot. n. 271413 del 21-06-2019) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Paullo (MI) a seguito della segnalazione dell'avv. Roberta Castelli candidata Sindaco alle elezioni comunali di Paullo del 26 maggio 2019, ritenendo sussistere la violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 con riferimento all'iniziativa di comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione e distribuzione dell'opuscolo relativo al "*Bilancio di mandato 2014-2019*" laddove il "*contenuto dell'opuscolo appare di chiara valenza propagandistica ed enfatica dell'operato dell'ente, strumentale dunque a proporre un'immagine positiva dell'Amministrazione comunale e del Sindaco uscente, nuovamente candidato alle elezioni amministrative*" e con riferimento alla pubblicizzazione dell'iniziativa, svoltasi presso la sede municipale, sul sito Facebook istituzionale dell'amministrazione;

VISTA la segnalazione, acquisita agli atti del Comitato, del 23 aprile 2019, relativa alla distribuzione ai cittadini di Paullo di un "*libercolo di 72 pagine, recante il logo del Comune, di illustrazione del Report di mandato 2014/2019 dell'Amministrazione uscente*", sottolineandone "*la chiara finalità propagandistica*"; alla pubblicazione di un *post* sulla pagina Facebook del Gruppo consiliare "*Per la Città di Paullo*" relativo alla presentazione del report di fine mandato da parte dell'amministrazione comunale presso la sala consiliare e alla presentazione del *report* di fine mandato presso la sala consiliare da parte dell'amministrazione;

RILEVATO che la segnalazione, originariamente oggetto di proposta di archiviazione in quanto carente delle prove documentali relative alla pubblicazione su Facebook citata, è stata integrata in occasione dell'audizione della segnalante avv. Roberta Castelli, avvenuta il 5 giugno 2019 presso la sede del CO.RE.COM. Lombardia, con la denuncia della presenza sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Paullo di un *post* del 19 aprile 2019 con didascalia "*Presentazione del report di fine mandato 2014-2019*", relativo all'iniziativa di presentazione del *report* stesso nella sala consiliare del Comune di Paullo, ancora presente in data 5 giugno 2019;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 18 giugno 2019 prot. n. 10007, acquisita agli atti del Comitato, con la quale il Sindaco del Comune di Paullo riferisce di ritenere di aver legittimamente utilizzato la Sala adibita alle riunioni del Consiglio Comunale per lo svolgimento dell'iniziativa di presentazione del Bilancio sociale di mandato, agendo in coerenza con le Linee Guida dell'Osservatorio della Finanza e Contabilità degli Enti Locali. Secondo il Sindaco, l'iniziativa assolve ad una funzione istituzionale di rendicontazione alla cittadinanza dell'attività svolta. Conseguentemente, anche la pubblicazione della locandina relativa alla presentazione del *report* di fine mandato (Bilancio sociale di mandato quinquennio 2014-2019) sul sito Facebook istituzionale del Comune di Paullo deve considerarsi legittima. Con riferimento ai contenuti del *report* di fine mandato, il Sindaco evidenzia che lo stesso presenta un taglio di natura istituzionale ed è stato oggetto di comunicazione effettuata in forma impersonale e per l'assolvimento



di un obbligo di legge, cioè la rendicontazione dell'attività svolta in coerenza con gli adempimenti contabili. I dati sono esposti in maniera oggettiva e senza riferimenti personali, per cui il Report rispetta il parametro della comunicazione effettuata in forma impersonale, finalizzata all'assolvimento di una funzione istituzionale;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RITENUTO che l'ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale recato dall'art. 9 della legge 28/2000 inerisce alle attività di comunicazione dell'Ente e non alle singole iniziative e/o eventi posti in essere;

RILEVATO che l'attività di informazione e comunicazione realizzata sul profilo Facebook del Comune di Paullo e l'iniziativa di presentazione del bilancio di fine mandato, oggetto di segnalazione, ricadono nel periodo di applicazione del divieto

sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni amministrative, risultando successiva alla convocazione dei comizi elettorali e riconducibile quindi al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

PRESA VISIONE della documentazione trasmessa dal CO.RE.COM. Lombardia a corredo della relazione istruttoria relativa agli accertamenti posti in essere;

RILEVATO che l'attività di comunicazione effettuata dal Sindaco del Comune di Paullo appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto detta iniziativa non appare in alcun modo correlata all'efficace funzionamento dell'ente, non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità e, per quel che concerne il requisito dell'impersonalità, il contenuto dell'opuscolo, pure corredato da un articolo a firma del Sindaco, appare di chiara valenza propagandistica ed enfatica dell'operato dell'ente, strumentale dunque a proporre un'immagine positiva dell'Amministrazione comunale e del Sindaco uscente, nuovamente candidato alle elezioni amministrative;

RILEVATO, inoltre, che l'attività di comunicazione segnalata è stata realizzata attraverso un canale di comunicazione istituzionale, quale è il profilo Facebook del Comune, e l'evento di presentazione del bilancio di fine mandato si è svolto presso la sala riunioni del Comune;

RITENUTO che laddove l'attività di comunicazione segnalata non sia stata realizzata dal Comune, ma da soggetti titolari di cariche pubbliche che, a tal fine, utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, e sia idonea ad indurre i cittadini elettori destinatari ad attribuire al Comune la provenienza del documento, si può configurare la violazione dell'art. 9, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'Amministrazione;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza dell'attività posta in essere dal Sindaco del Comune di Paullo, a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

RITENUTO che, oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione delle violazioni commesse, sono necessari comportamenti conformativi

dell'amministrazione consistenti nella rimozione delle conseguenze delle condotte in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **ORDINA**

al Comune di Paullo (MI):

1. di rimuovere la pubblicazione della locandina relativa alla presentazione del *report* di fine mandato sulla pagina Facebook del Comune di Paullo;
2. di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, e sulla pagina Facebook del Comune di Paullo, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del messaggio pubblicato sul profilo Facebook del Comune di Paullo e dell'iniziativa di comunicazione istituzionale realizzata attraverso l'utilizzo da parte del Sindaco di Paullo della sala riunioni del Comune per lo svolgimento dell'iniziativa di presentazione del *report* di fine mandato 2014-2019 nonché la pubblicazione e distribuzione dell'opuscolo relativo al "*Bilancio di mandato 2014-2019*". In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Paullo (MI), trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 9 luglio 2019

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi